

AVV. BARBARA BRUNETTI

C.so Garibaldi, n. 79 - 37069 Villafranca (VR)  
Tel. 045.6302190 – Fax 045.7978343  
PEC barbara.brunetti@coapalmi.legalmail.it

AVV. STEFANIA TOVO

Via A. Messedaglia, n. 202 -37069 Villafranca (VR)  
Tel. 045.6301799 – Fax 045.4771006  
P.E.C. s.tovo@pec.studiolegalefgt.it

AVV. VINCENZO CORONA

Via IV Novembre, n. 24 - 37126 VERONA  
Tel. 045.8345511 – Fax 045.8300812  
P.E.C. avvvincenzocorona@puntopec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -**

**ROMA**

**Atto di costituzione**

**a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario**

**in sede giurisdizionale**

**(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)**

Nell'interesse della Sig.ra **GUADAGNINI CRISTINA**, nata a Verona (VR) il 27.10.1980 e residente in 37064 Povegliano Veronese (VR), via G. Verdi n. 18 (c.f. GDGCST80R67L781W) rappresentata e difesa, come da procura posta a margine del presente atto, dall'avv. Barbara Brunetti (C.F. BRNBBR76H54L063E – P.E.C. barbara.brunetti@coapalmi.legalmail.it – fax 045.7978343), con Studio in 37069 Villafranca di Verona (VR) – Corso Garibaldi n. 79, del Foro di Palmi (RC), dall'avv. Stefania Tovo (C.F. TVOSFN77M44L949U – P.E.C. s.tovo@pec.studiolegalefgt.it – fax 045.4771006), con Studio in 37069 Villafranca di Verona – Via A. Messedaglia n. 202, e dall'avv. Vincenzo Corona (C.F. CRNVCN66D03E506S – P.E.C. avvvincenzocorona@puntopec.it – fax 045.8300812), con Studio in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24, del Foro di Verona, e con elezione di domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio dell'avv. Vincenzo Corona in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24,

**Ricorrente**

**contro**

- **M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro - tempore*, (c.f. 80185250589) presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale legale rappresentante *pro - tempore*, (c.f. 97254200153) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, in 20122 Milano (MI), Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) e comunque presso la sede in 20139 Milano (MI), Via Polesine, n. 13 (PEC: drlo@postacert.istruzione.it);

**Resistenti**

**nonché, laddove occorrer possa**

- **Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova**, in persona del Presidente e del Direttore quali legali rappresentanti *pro tempore*, (c.f. 93001510200) presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, in 25122 Brescia (BS), via Santa Caterina n. 6 (PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it), e presso la sede in 46100 Mantova (MN), Via della Conciliazione n. 33 (PEC: protocollo@pec.conservatoriomantova.com);

**nonché nei confronti di**

- **Sabina Alexandre**, c.f. SBNLND73B24Z110V, residente in 20159 Milano (MI), via Jacopo dal Verme n. 5;

- **Dalla Bona Giulia**, c.f. DLLGLI89D53C933Q, residente in 21055 Gorla Minore (VA), via Vittorio Veneto n. 108;

**Controinteressati**

**per l’annullamento e conseguente riforma,**

**previa sospensione cautelare e contestuale ammissione urgente con riserva nella graduatoria definitiva del concorso pubblico per personale docente di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la classe AK55, in vista dell’imminente inizio dell’Anno Scolastico 2019 – 2020:**

- del Decreto 05.04.2019, emesso dal Direttore Generale del M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale e pubblicato pari data, di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso AK55, con annullamento delle prove orali eventualmente sostenute;

per l’effetto, in uno con detto decreto:

- verbali della Commissione per la classe di concorso AK55 – *allo stato non conosciuti pur a fronte di apposita specifica istanza di accesso agli atti* – nelle parti nelle quali statuiscono l’esclusione della ricorrente dal concorso e dunque l’annullamento delle sue prove concorsuali, determinano le graduatorie provvisoria e definitiva di merito del concorso e in ogni caso incidono negativamente sulla sua utile collocazione entro le stesse al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1423 del 23 aprile 2019 di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante,

nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1555 del 13.05.2019 di approvazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

questi, si ribadisce, nella parte in cui non contemplano la ammissione e la permanenza della Sig.ra Guadagnini nel complessivo procedimento concorsuale e quindi la sua utile collocazione in graduatoria finale al posto n. 3 grazie al punteggio totale di 98/100 ottenuto nelle prove concorsuali sostenute; nonché degli atti e provvedimenti presupposti e comunque connessi, e dunque particolarmente e necessariamente:

- Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018 di indizione di concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, emanato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, nella parte – combinato disposto artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 – in cui prescrive i requisiti di ammissione e gli elementi procedurali per l’espletamento e il superamento dello stesso, condizionando e incidendo, per l’effetto, la specifica posizione giuridica della ricorrente nella vertenza in esame.

\* \* \* \* \*

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 10.07.2019, notificato a mezzo del servizio postale in data 15.07.2019 al M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro – tempore, al M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro – tempore, al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova, in persona del Presidente e del Direttore quali legali rappresentanti pro tempore, al Sig. Sabina Alexandre ed alla Sig.ra Dalla Bona Giulia, la signora Cristina Guadagnini chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe (**doc. 26**).

Il Ricorso Straordinario viene qui integralmente riportato e trascritto:

**“ RICORSO STRAORDINARIO  
A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

\* \* \*

La Sig.ra **GUADAGNINI CRISTINA**, nata a Verona (VR) il 27.10.1980 e residente in 37064 Povegliano Veronese (VR), via G. Verdi n. 18 (c.f. GDGCST80R67L781W) rappresentata e difesa, come da procura posta a margine del presente atto, dall'avv. Barbara Brunetti (C.F. BRNBBR76H54L063E – P.E.C. barbara.brunetti@coapalmi.legalmail.com – fax 045.7978343), con Studio in 37069 Villafranca di Verona (VR) – Corso Garibaldi n. 79, del Foro di Palmi (RC), dall'avv. Stefania Tovo (C.F. TVOSFN77M44L949U – P.E.C. s.tovo@pec.studiolegalefgt.it – fax 045.4771006), con Studio in 37069 Villafranca di Verona – Via A. Messedaglia n. 202, e dall'avv. Vincenzo Corona (C.F. CRNVCN66D03E506S – P.E.C. avvvincenzocorona@puntopec.it – fax 045.8300812), con Studio in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24, del Foro di Verona, e con elezione di domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio dell'avv. Vincenzo Corona in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24,

**ricorre contro**

- **M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rappresentante pro - tempore, (c.f. 80185250589) presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro - tempore, (c.f. 97254200153) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in 20122 Milano (MI), Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) e comunque presso la sede in 20139 Milano (MI), Via Polesine, n. 13 (PEC: drlo@postacert.istruzione.it);

**nonché, laddove occorrer possa**

- **Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova**, in persona del Presidente e del Direttore quali legali rappresentanti pro tempore, (c.f. 93001510200) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in 25122 Brescia (BS), via Santa Caterina n. 6 (PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it), e presso la sede in 46100 Mantova (MN), Via della Conciliazione n. 33 (PEC: protocollo@pec.conservatoriomantova.com);

**nonché nei confronti di**

- **Sabina Alexandre**, c.f. SBNLND73B24Z110V, residente in 20159 Milano (MI), via Jacopo dal Verme n. 5;

- **Dalla Bona Giulia**, c.f. DLLGLI89D53C933Q, residente in 21055 Gorla Minore (VA), via Vittorio Veneto n. 108;

in qualità di controinteressati

**per l'annullamento e conseguente riforma,**

**previa sospensione cautelare e contestuale ammissione urgente con riserva nella graduatoria definitiva del concorso pubblico per personale docente di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la classe AK55, in vista dell'imminente inizio dell'Anno Scolastico 2019 –**

**2020:**

- del Decreto 05.04.2019, emesso dal Direttore Generale del M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale e pubblicato pari data, di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso AK55, con annullamento delle prove orali eventualmente sostenute;

per l’effetto, in uno con detto decreto:

- verbali della Commissione per la classe di concorso AK55 – allo stato non conosciuti pur a fronte di apposita specifica istanza di accesso agli atti – nelle parti nelle quali statuiscono l’esclusione della ricorrente dal concorso e dunque l’annullamento delle sue prove concorsuali, determinano le graduatorie provvisoria e definitiva di merito del concorso e in ogni caso incidono negativamente sulla sua utile collocazione entro le stesse al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1423 del 23 aprile 2019 di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1555 del 13.05.2019 di approvazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

questi, si ribadisce, nella parte in cui non contemplano la ammissione e la permanenza della Sig.ra Guadagnini nel complessivo procedimento concorsuale e quindi la sua utile collocazione in graduatoria finale al posto n. 3 grazie al punteggio totale di 98/100 ottenuto nelle prove concorsuali sostenute;

nonché degli atti e provvedimenti presupposti e comunque connessi, e dunque particolarmente e necessariamente:

- Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018 di indizione di concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, emanato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, nella parte – combinato disposto artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 – in cui prescrive i requisiti di ammissione e gli elementi procedurali per l’espletamento e il superamento dello stesso, condizionando e incidendo, per l’effetto, la specifica posizione giuridica della ricorrente nella vertenza in esame.

\* \* \*

### **Fatto e diritto**

La Sig.ra Cristina Guadagnini è in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Villafranca di Verona (VR), A.S. 1998/1999, con votazione 90/100;
- Diploma in saxofono (Vecchio Ordinamento) conseguito presso il Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova in data 23.09.2005, con votazione 9/10;

- Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali conseguito presso il Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova in data 30.09.2008, con votazione 110/110 con lode (doc. 1).

La medesima è quindi in possesso anche di altri titoli di studio, e precisamente:

- Diploma di maturità conseguito nel 1998 presso la “Oakville Senior High School” di Oakville, St. Louis MO (USA) con votazione 3.211/4.000;
- Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano – I, Facoltà di Architettura Leonardo – sede di Mantova, anno 2006, con votazione 97/100;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di Milano – I, Facoltà di Architettura Leonardo, anno 2007, con votazione 80/100;
- Diploma percorso abilitante speciale cdc A033 presso Università degli Studi di Padova, anno 2016, con votazione 97/100 (doc. 2).

Sulla scorta di tale portato curricolare, la ricorrente ha via via ottenuto l’inserimento nelle graduatorie scolastiche di istituto di terza e seconda fascia per l’insegnamento quanto alle classi concorsuali A001, A008, A016, A017, A025, A027, A028, A030, A031, A032, A033, A047, A053, A064, A071, **AK55**, AK56, AK77, BB02, C032 presso le Province di Verona e Mantova (con domanda gestita da Liceo Scientifico “E. Medi” di Villafranca di Verona, e ITG e Magistrale “D’Arco – D’Este” di Mantova), ottenendo incarichi di insegnamento, e ciò a partire dall’A.S. 2004/2005 (Triennio 2004 – 2007) **a tutt’oggi (Triennio 2017 – 2020 quanto alla Provincia di Mantova)** - (doc. 3).

Sempre sulla base dei predetti titoli, l’odierna ricorrente ha quindi partecipato ai seguenti concorsi pubblici in ambito/materia musicale:

- anno 2016: concorso ordinario personale docente a posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado DDG n. 106 del 23.02.2016 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per la classe di concorso AK55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, con esito (agosto 2017): individuazione e rinuncia al ruolo per gravi ragioni familiari (doc. 4);
- anno 2018: concorso personale docente art. 17, c.2, lett. B, D.Lgs. 59/2017 - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (in rif. al D.D.G. 85/2018), per la classe di concorso AK56 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado, con esito (agosto 2018): proposta e rinuncia al ruolo per gravi ragioni familiari (doc. 5);
- anno 2018: concorso personale docente art. 17, c.2, lett. B, D.Lgs. 59/2017 - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (in rif. al D.D.G. 85/2018), per l’ambito AD03 (classi A29 e A30) – musica negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, con esito (dicembre 2018): proposta e rinuncia al ruolo (doc. 6).

Quindi, in ambito/materia non musicale, la Sig.ra Guadagnini ha partecipato, nell’anno 2016, al concorso ordinario personale docente a posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado DDG n. 106 del 23.02.2016 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per la classe di concorso A060 – tecnologia nella scuola secondaria

di I grado, con esito (01.09.2017): in ruolo.

Sempre nell'anno 2018 il MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico ha, con proprio Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018, bandito concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ex art. 17, c.2, lett. B, D.Lgs. 59/2017, per la classe di concorso AK55 (doc. 7).

Ai sensi dell'art. 2, c.1, il concorso e le relative graduatorie sono stati organizzati su base regionale, e dunque la Sig.ra Cristina Guadagnini ha partecipato anche a detto concorso per la classe AK55 (sassofono), con il corredo dei propri titoli scolastici musicali e non musicali (doc. 8).

L'U.S.R. Lombardia li ha vagliati senza problemi di sorta, **anche in questo caso**, e quindi, costituita con proprio decreto la Commissione Giudicatrice per le classi di concorso AK55, la ricorrente è stata così ammessa alle prove di valutazione titoli e alle prove orali stabilite, ottenendo la votazione rispettivamente di 60/60 e 38/40, **per un totale di 98/100** (doc. 20).

Successivamente all'espletamento delle prove di concorso, e nelle more della pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva di merito per la detta classe concorsuale, la Sig.ra Guadagnini ha ricevuto a mezzo e-mail dall'U.S.R. Lombardia avviso di avvio di procedimento di esclusione dal concorso, in riferimento alla asserita invalidità e inefficacia quale titolo abilitante all'insegnamento del diploma accademico di II livello, alla stessa rilasciato dal Conservatorio "L. Campiani" di Mantova (docc. 9 e 10).

La ricorrente trasmetteva così nei termini le proprie controdeduzioni al riguardo, richiamando la portata abilitante del diploma rilasciato dal Conservatorio di Mantova in sé e come comunque verificata, attestata e riconosciuta dall'Amministrazione Scolastica con l'inserimento della medesima nelle graduatorie concorsuali di merito per le classi AK55 e AK56 ed in quelle di istituto; e precisando altresì di essere, in ogni caso, in possesso di Diploma AFAM Vecchio Ordinamento (equiparato a Diploma Accademico di secondo livello dalla Legge 228/2012) e di Diploma di Scuola Secondaria Superiore (maturità scientifica), e dunque per l'effetto di essere titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento (doc. 11).

Tuttavia, con Decreto 05.04.2019 emesso dal Direttore Generale del M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale e pubblicato pari data, la Sig.ra Guadagnini è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso AK55, con annullamento delle prove orali sostenute (doc. 13 – impugnato).

È dunque seguita la pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva con i Decreti del Direttore Generale USR Lombardia n. 1423 del 23.04.2019 e n. 1555 del 13.05.2019, senza la presenza della ricorrente e con la collocazione utile di n. 9 concorrenti, sette dei quali – dalla posizione n. 3 alla posizione n. 9 – risultano aver ottenuto un punteggio **inferiore** a quello ottenuto dalla Sig.ra Guadagnini (docc. 14 e 15).

La ricorrente ha così fatto istanza di accesso agli atti e documenti della procedura concorsuale all'USR Lombardia e quindi al Conservatorio di Mantova, specificando motivatamente le

proprie richieste, con particolare attenzione quanto ai verbali della Commissione Giudicatrice del concorso (docc. 16 e 17).

L'Amministrazione scolastica regionale ha rilasciato così soltanto formale attestazione delle votazioni ottenute dalla ricorrente nelle prove di concorso (prova orale 38/40 e valutazione titoli 60/60, per un totale di 98/100 – cfr. doc. 20), peraltro con propria valutazione discrezionale quanto al rilascio dei verbali integrali ovvero limitati alla sola ricorrente, e quanto alla individuazione e alla indicazione dei controinteressati, e corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa con il Conservatorio di Mantova (cfr. docc. 18, 19, 21, 22 e 23); e quanto a quest'ultimo, il riscontro all'istanza di accesso è risultato circoscritto (docc. 24 e 25).

\* \* \*

Per quanto esposto, l'odierna ricorrente, ritiene il Decreto Direttoriale in epigrafe – unitamente agli altri atti e provvedimenti pure epigrafati ed impugnati – illegittimo nonché lesivo dei propri interessi, e si determina quindi ad impugnarlo per i seguenti

#### MOTIVI

**1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3, comma 1 e 7, nonché artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 singoli ed in combinato disposto, D.D.G. MIUR n. 85/2018. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con ulteriore violazione dell'art. 3, Legge 241/90. Illegittimità derivata da atto presupposto. Difetto di istruttoria. Vizi del complessivo procedimento. Violazione diritti di difesa.**

La ricorrente ha conseguito nel 2008 il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali presso il Conservatorio di Mantova.

Tale titolo è stato costantemente utilizzato dalla stessa (senza rilievi da parte dell'Amministrazione Scolastica) in tutte le procedure concorsuali per l'insegnamento alle quali ha partecipato e nelle quali è risultata vincitrice.

Esso è stato analogamente utilizzato dalla Sig.ra Guadagnini, sempre senza rilievi da parte dell'Amministrazione Scolastica, anche per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia e per la nomina nei corrispondenti incarichi di insegnamento.

Nella domanda di iscrizione al concorso di cui al D.D.G. 85/2018, come pure nelle controdeduzioni all'avvio procedimentale per l'esclusione dallo stesso, la ricorrente ha correttamente richiamato tali circostanze.

**Dunque: l'efficacia abilitante all'insegnamento di tale Diploma per la (attuale) classe AK55 non è mai stata posta in discussione dall'Amministrazione Scolastica intesa nel suo complesso.**

Il Decreto Direttoriale impugnato, di esclusione della ricorrente dal concorso in questione, si fonda ontologicamente sull'asserito accertamento e sull'asserita verifica della inidoneità abilitante del Diploma Accademico di II Livello per tale classe di concorso.

Ciò sulla scorta dell'esito di subprocedimento avviato dall'USR Lombardia nei confronti della Sig.ra Guadagnini appunto per l'esclusione dal concorso, nel quale si afferma che “si è accertato che il Diploma accademico di II livello non costituisca titolo abilitante” (cfr. doc. 9).

A loro volta, tali asseriti accertamento e verifica derivano da una mera corrispondenza via

posta elettronica (e-mail) intercorsa tra lo USR Lombardia ed il Conservatorio di Mantova nel periodo ricompreso tra il 04.03.2019 ed il 07.03.2019, che risulta nei fatti “atto presupposto” del provvedimento conclusivo qui impugnato (doc. 12).

Va subito sottolineato come tale documentazione via e-mail non ha i requisiti accertativi – attestativi formali di legge per costituire una comunicazione ufficiale tra Amministrazioni o tra parti di Amministrazione, ben diversamente da una comunicazione a mezzo P.E.C.; **e men che meno per assurgere al ruolo e alla funzione giuridicamente rilevanti di “atto di interpretazione autentica” da parte della P.A. interpellata al riguardo.**

Nel merito, tale corrispondenza denota al contrario una segnata **incertezza** dello stesso Conservatorio sul fatto che il diploma costituisca o meno titolo per l’abilitazione all’insegnamento sulle ex classi di concorso A29, A30, A31, A32 e A77, necessarie per l’accesso all’insegnamento della classe AK55.

A fronte della richiesta dell’USR Lombardia sulla portata abilitante del titolo, si legge infatti:

“(…) non sappiamo se il Diploma Accademico di II livello in discipline musicali costituisca o meno titolo di abilitazione all’insegnamento sulle ex classi di concorso A31, A32 e A77” (comunicazione 04.03.2019);

“(…) per quanto mi è dato di conoscere, il Diploma di II Livello non costituisce titolo abilitante all’insegnamento.

Ad ogni modo, poiché la materia è “sub iudice” e pertanto oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali controverse, metto in conoscenza il Direttore (...) affinché lo stesso possa dare (in quanto “direttore didattico”) l’ultima risposta all’Ufficio Scolastico Regionale e dissipare ogni dubbio.” (comunicazione 06.03.2019);

“(…) si comunica che il titolo dichiarato dalla docente non costituisce requisito abilitante per le classi di concorso richieste.” (comunicazione 07.03.2019) (cfr. doc. 12).

Quindi, nel Decreto Direttoriale di esclusione dal concorso, si rinviene, nella parte descrittiva – motiva, la menzione laconica “visti i riscontri pervenuti”: che da un lato non esplicita se si tratti della suddetta corrispondenza e-mail con il Conservatorio di Mantova ovvero delle controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente a fronte dell’avvio del procedimento di esclusione, ovvero di entrambe, con ogni conseguente riverbero negativo sulla chiarezza e comprensibilità dell’iter logico – giuridico sotteso all’azione amministrativa; e dall’altro, in migliore dettaglio, nulla rivela quanto alle valutazioni e alle scelte dell’USR Lombardia rispetto alle difese svolte dalla Sig.ra Guadagnini quanto alla efficacia abilitante del diploma, alla mancanza di rilievi al riguardo da parte della P.A. lungo quasi dieci anni, e alla prospettazione di una soluzione comunque sanante (il possesso di Diploma AFAM Vecchio Ordinamento, equiparato a Diploma Accademico di secondo livello dalla Legge 228/2012, e insieme di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, con equipollenza a titolo abilitante all’insegnamento).

Ciò che, al netto di quanto già evidenziato, si traduce in un evidente e specifico vizio della motivazione del provvedimento.

L’Amministrazione Scolastica, quindi, sulla base di tali elementi provvedimentali, attuali e documentali incerti e approssimati risulta attribuire **discrezionalmente** la qualifica di titolo non abilitante al Diploma di II Livello rilasciato dal Conservatorio di Mantova: e questo, si

badi, in una materia nella quale non può logicamente esservi alcuna discrezionalità, dovendosi solo, da parte della P.A., conformare la propria valutazione e la propria scelta volitiva alle disposizioni di legge, per versare poi nel provvedimento finale l'esito – “meccanico” e determinato – della diade “o è o non è”.

Da tale eccesso di potere, che innerva il Decreto Direttoriale impugnato, deriva quindi a cascata la violazione delle norme speciali del concorso bandito con il D.D.G. 85/2018, con l'esclusione della ricorrente e il travolgimento delle prove per titoli e orale dalla stessa sostenute, dei corrispondenti verbali della Commissione Giudicatrice, e con la non inclusione della Sig.ra Guadagnini entro le graduatorie di merito provvisoria e finale.

Del resto, proprio per l'impianto strutturale dell'articolato normativo, che condiziona alla disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, in punto di “carezza” dei requisiti, l'esclusione immediata, tranciante e “senza appello” dei candidati (e dunque, per l'effetto, condiziona particolarmente il combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 relativo all'ammissione e agli elementi procedurali per l'espletamento e il superamento del concorso) lo stesso D.D.G. 85/2018 non appare esente da illegittimità, laddove non prevede espressamente e chiaramente una possibilità alternativa comunque sanante l'eventuale “carezza”, e dunque conservativa della posizione dei candidati – in qualunque fase collocata – entro la procedura concorsuale.

Da ultimo, proprio in riferimento agli atti e ai documenti della procedura concorsuale, si sottolinea sommessamente il mancato conferimento dei verbali della Commissione Giudicatrice e di altra dotazione pur oggetto delle apposite istanze di accesso presentate dalla ricorrente all'Amministrazione Scolastica, evase purtroppo solo parzialmente, con ogni conseguente riverbero limitante alle difese esprimibili, ed espresse, nella presente sede di ricorso straordinario.

\*

**2) Violazione di legge: art. 1, comma 1, Legge 241/90 e dell'ivi richiamato principio comunitario del legittimo affidamento. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento.**

Da ultimo, sempre sul punto in contestazione, soccorre comunque il principio comunitario del legittimo affidamento.

Il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali è stato rilasciato alla ricorrente dal Conservatorio di Mantova in data 30.09.2008.

Questo sulla scorta del D.M. 08.01.2004 (prot. n. 1/AFAM/2004) che stabiliva in via sperimentale l'attivazione di un percorso formativo di secondo livello appunto in “Discipline Musicali” in attesa “della definizione dei nuovi ordinamenti” e del “regolamento sulla riorganizzazione didattica” previsto dalla Legge n. 508/99.

In buona sostanza, tale Diploma costituiva la “punta avanzata” di un percorso avviato dall'Amministrazione Scolastica in vista comunque della regolarizzazione standard generale di titoli aventi efficacia abilitanti all'insegnamento nelle discipline musicali.

Dunque, il lungo periodo di tempo – all'incirca 10 anni – così trascorso dall'ottenimento del Diploma Accademico, oltretutto senza mai alcuna contestazione da parte della stessa

Amministrazione Scolastica complessivamente intesa (USR Lombardia, Conservatorio di Mantova, istituti scolastici delle province di Verona e Mantova) che anzi **sulla base di quello specifico titolo** la ammette regolarmente nei concorsi pubblici valutandola idonea con messa in ruolo, la ammette nelle graduatorie di terza e seconda fascia, le dà incarichi di insegnamento (come pienamente documentato nella ricostruzione della carriera – doc. 3), ha in ogni caso – e **indipendentemente dalla portata abilitante o meno del diploma in questione** – determinato l'insorgenza ed il consolidamento in capo alla Sig.ra Guadagnini **di un giusto affidamento e di una giusta aspettativa** all'intangibilità del titolo e della sua efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento del saxofono nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ciò sulla base del principio comunitario del legittimo affidamento ai sensi dell'art. 1, c.1, della stessa Legge 241/90 (intitolato "Principi generali dell'attività amministrativa"), per il quale il soggetto pubblico che intenda esercitare il suo potere nei confronti del soggetto privato (nel nostro caso: **potere inibitorio sull'efficacia del titolo abilitante e potere escludente da procedura concorsuale**) deve tenere in debito conto l'interesse di quest'ultimo al mantenimento e alla conservazione di un vantaggio, un bene o un'utilità comunque conseguiti in buona fede grazie ad un precedente atto/provvedimento dell'Amministrazione, a ciò specificamente diretto; tanto più se tale vantaggio, bene o utilità si sia poi consolidato per effetto di un significativo lasso temporale, tale da persuadere il privato destinatario della sua stabilità quando non addirittura della sua definitività e intangibilità.

Conseguentemente, la ricorrente ben appare poter invocare, come ha già fatto nelle proprie controdeduzioni all'avvio procedimentale di esclusione dal concorso 2018 (doc. 11), la sussistenza e il mantenimento della efficacia abilitante del Diploma Accademico Sperimentale di II livello rilasciato dal Conservatorio di Mantova entro la propria complessiva situazione, al riparo da qualsiasi contestazione e sanzione da parte dell'Amministrazione Scolastica.

Laddove, anche per mera ipotesi teorica, il diploma non fosse da considerarsi abilitante, va applicato il principio per cui il lungo periodo di tempo trascorso e l'inerzia dell'Amministrazione consolidano la situazione di fatto anche se irregolare, producendo in concreto l'estinzione del potere inibitorio/sanzionatorio della P.A. per sopraggiunta carenza di interesse

Si profila così, anche per questa via, l'illegittimità del Decreto Direttoriale USR Lombardia 05.04.2019 impugnato, stante l'inerzia più che decennale della P.A. scolastica rispetto alla complessiva azione accertativa e sanzionatoria svolta nei confronti del titolo posseduto dalla ricorrente, **particolarmente a fronte dell'avvenuta verifica e della sostanziale attestazione e conferma di efficacia abilitante dello stesso** nei provvedimenti di conferimento di incarichi di insegnamento ed in quelli di valutazione di idoneità e inserimento nella graduatoria finale di merito nei concorsi vinti e poi oggetto di rinuncia da parte della Sig.ra Guadagnini.

\*

**3) Violazione ed erronea/mancata applicazione di legge: art. 3, c.1 e c.7, secondo periodo, D.D.G. MIUR n. 85/2018; art. 1, comma 102, 103, 106 e 107, Legge 228/2012; art. 1, D.M. 331/2019. Eccesso di potere. Comportamento della P.A..**

Nel decreto di esclusione impugnato, il MIUR – USR Lombardia richiama espressamente in parte descrittiva – motiva l'art. 3, c.7 e c.1, del D.D.G. 85/2018, che dispone di escludere i candidati dal concorso in caso di carenza dei requisiti di ammissione.

Fermi, come già rilevato, i dubbi sulla legittimità dell'impianto normativo disposto dallo stesso D.D.G. 85/2018 proprio sul punto, l'Amministrazione Scolastica ha motivato la propria decisione di escludere la Sig.ra Guadagnini con la mancanza di un titolo abilitante all'insegnamento.

Ora, nella domanda di partecipazione al concorso, a pag. 4 in nota specifica, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso del Diploma in saxofono vecchio ordinamento e del Diploma di maturità scientifica **quali titoli congiunti previsti dal D.P.R. 19/2016 e dal D.M. 259/2017** (doc. 8).

Nelle controdeduzioni all'avvio del procedimento di esclusione, la Sig.ra Guadagnini ha richiamato nuovamente di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, sottolineando peraltro il contestuale possesso di Diploma AFAM Vecchio Ordinamento (equiparato a Diploma Accademico di secondo livello dalla Legge 228/2012), e dunque la sussistenza di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento (doc. 11).

Ai sensi dell'art. 1, c. 107, della Legge 228/2012 (come pure per i comma 102, 103, 106), infatti, il possesso congiunto di tali due titoli è equipollente al Diploma Accademico di II Livello, qual è quello rilasciato dal Conservatorio di Mantova e quindi contestato dall'USR Lombardia.

Si aggiunga che tutti i titoli in possesso della ricorrente sono, logicamente, perfettamente conosciuti e noti all'Amministrazione Scolastica, che li ha, appunto rilasciati alla stessa.

**Non ricorre dunque, in sé e in senso proprio, alcuna “carenza” di requisiti di ammissione al concorso in capo alla Sig.ra Guadagnini.**

L'USR Lombardia non aveva allora alcun motivo per evocare e quindi applicare l'art. 3, comma 7, secondo periodo, nei confronti della ricorrente.

Né, di conseguenza, aveva alcun motivo di farne discendere gli effetti ulteriori, dall'annullamento delle prove concorsuali sostenute fino alla non inclusione nelle graduatorie provvisoria e definitiva di merito della classe AK55.

L'Amministrazione Scolastica poteva e doveva, al contrario, prendere atto della alternatività dei titoli abilitanti comunque presente in capo alla Sig.ra Guadagnini, pur anche nella persistenza di dubbi sulla portata effettiva del Diploma rilasciato dal Conservatorio di Mantova, e così riconfermare inalterata la sua partecipazione al concorso.

A ciò si aggiunga che, immediatamente a ridosso del Decreto di esclusione e quindi, alla data odierna, a procedura concorsuale ancora in itinere, è sopravvenuto il D.M. n. 331 del 10.04.2019, il quale, all'art. 1, ha ribadito e consolidato l'equipollenza tra Diploma Accademico di II Livello e il possesso congiunto di Diploma in strumento vecchio ordinamento e Diploma di scuola secondaria superiore.

Per il che, l'Amministrazione Scolastica poteva dare corso, **e ben può ancora dare corso**, allo strumento della revoca in autotutela del Decreto Direttoriale impugnato e degli atti e provvedimenti in epigrafe che complessivamente escludono la ricorrente dal concorso, e

dunque sanare per via extracontenziosa la situazione così illegittimamente determinata.

\* \* \*

Conseguentemente, per tali ragioni, si propongono qui di necessità apposite

**ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

E

**CONTESTUALE ISTANZA DI MASSIMA URGENZA**

**DI AMMISSIONE CON RISERVA DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA  
DEL CONCORSO PUBBLICO PER PERSONALE DOCENTE DI CUI AL D.D.G. N. 85/2018 PER LA  
CLASSE AK55,**

**IN VISTA DELL'IMMINENTE INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020**

Quanto al fumus boni iuris, ci si richiama sinteticamente a quanto già esposto nei motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora e al danno per la ricorrente, si sottolinea che i provvedimenti impugnati, determinando **l'impossibilità** per la ricorrente di partecipare alla immissione in ruolo nella classe AK55 per l'anno scolastico 2019 – 2020 di imminente inizio, quando in virtù delle valutazioni concorsuali comunque ottenute la Sig.ra Guadagnini andrebbe a collocarsi al terzo posto nella graduatoria definitiva di merito, sono intrinsecamente e direttamente produttivi di danno attuale, grave e irreparabile, incidendo sulla sfera di diritto e altresì patrimoniale della ricorrente.

Appaiono sussistere, pertanto, i presupposti oggettivi idonei e necessari alla concessione della **complessiva** tutela cautelare richiesta, con sospensiva dei provvedimenti impugnati e inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria finale del concorso nella posizione n. 3 e dunque nelle corrispondenti procedure di inserimento in ruolo da parte dell'Amministrazione Scolastica.

\* \* \*

Per tutte le ragioni sopra esposte, la ricorrente, per mezzo dei sottoscritti procuratori, chiede a S.E. il Presidente della Repubblica l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

**In via cautelare:** sospendersi il provvedimento impugnato, unitamente agli altri atti e provvedimenti connessi e/o conseguenti come in epigrafe indicati, provvedendosi altresì in via di urgenza e con riserva alla ricollocazione utile della ricorrente entro la graduatoria finale del concorso nella posizione n. 3 e al reinserimento della stessa entro le corrispondenti procedure di collocazione nei ruoli di insegnamento per l'A.S. 2019 – 2020 e seguenti.

**In via principale:** accogliersi il ricorso e, per l'effetto, annullarsi il Decreto 05.04.2019, emesso dal Direttore Generale del M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale e pubblicato pari data, di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso AK55, con annullamento delle prove orali eventualmente sostenute, e riformarsi, per l'effetto:

- verbali della Commissione per la classe di concorso AK55 – allo stato non conosciuti pur a

fronte di apposita specifica istanza di accesso agli atti – nelle parti nelle quali statuiscono l'esclusione della ricorrente dal concorso e dunque l'annullamento delle sue prove concorsuali, determinano le graduatorie provvisoria e definitiva di merito del concorso e in ogni caso incidono negativamente sulla sua utile collocazione entro le stesse al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1423 del 23 aprile 2019 di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

- Decreto Direttore Generale USR Lombardia n. 1555 del 13.05.2019 di approvazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AK55, nonché della stessa quale allegato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui non contempla la utile collocazione nella stessa della ricorrente al 3° posto;

questi, si ribadisce, nella parte in cui non contemplano la ammissione e la permanenza della Sig.ra Guadagnini nel complessivo procedimento concorsuale e quindi la sua utile collocazione in graduatoria finale al posto n. 3 grazie al punteggio totale di 98/100 ottenuto nelle prove concorsuali sostenute;

nonché degli atti e provvedimenti presupposti e comunque connessi, e dunque particolarmente e necessariamente:

- Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018 di indizione di concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, emanato dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, nella parte – combinato disposto artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 – in cui prescrive i requisiti di ammissione e gli elementi procedurali per l'espletamento e il superamento dello stesso, condizionando e incidendo, per l'effetto, la specifica posizione giuridica della ricorrente nella vertenza in esame.

In via istruttoria: ordinarsi all'intestata Amministrazione il deposito degli atti e dei documenti oggetto del presente ricorso.

Si allegano e depositano i seguenti documenti (in copia fotostatica):

1. titoli di studio musicali;
2. titoli di studio non musicali;
3. ricostruzione carriera insegnamenti scolastici;
4. concorso 2016 classe AK55 - vittoria e rinuncia;
5. concorso 2018 classe AK56 - vittoria e rinuncia;
6. concorso 2018 ambito AD03 - classe A29 - A30 - vittoria e rinuncia;
7. DDG 85/2018;
8. domanda di partecipazione concorso 2018 classe AK55;
9. avviso avvio procedimento di esclusione;
10. diploma accademico II livello Conservatorio Mantova con attestazione ricorrente;
11. controdeduzioni Sig.ra Guadagnini;
12. corrispondenza a mezzo e-mail USR Lombardia - Conservatorio Mantova;

13. decreto direttoriale USR Lombardia 05.04.2019 di esclusione – impugnato;
14. graduatoria provvisoria di merito;
15. graduatoria definitiva di merito;
16. istanza urgente di accesso e copia atti e documenti USR Lombardia;
17. istanza accesso - copia atti e documenti Conservatorio Mantova;
18. USR Lombardia - primo riscontro istanza accesso;
19. riscontro e rinnovazione-integrazione istanza di accesso USR Lombardia 24.06.2019;
20. USR Lombardia - secondo riscontro istanza accesso atti;
21. USR Lombardia - terzo riscontro istanza accesso;
22. ulteriore istanza e precisazione a USR Lombardia;
23. USR Lombardia - quarto riscontro istanza accesso;
24. sollecito a Conservatorio Mantova 29.06.2019 via email;
25. Conservatorio Mantova - riscontro istanza accesso.

\*

Ai fini del calcolo del contributo unificato, ai sensi della vigente normativa a seguito della Legge 15.07.2011, n. 111, il presente Ricorso Straordinario a S.E. il Presidente della Repubblica sconta l'importo di euro 650,00.

\*

Con osservanza.

Verona - Roma, 10 luglio 2019

Avv. Barbara Brunetti      Avv. Stefania Tovo      Avv. Vincenzo Corona”

\*\*\* \*\*

Il ricorso sopra trascritto veniva inviato per il deposito presso la Presidenza della Repubblica, con la prova della notifica alle parti resistenti nonché ai controinteressati (**docc. 26 e 27**) e gli veniva assegnato il numero UAG/N. 506031/1/R.S.

Con atto di opposizione ex art. 10 DPR 1199/1971, notificato a mezzo posta in data 17.09.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale (**doc. 28**).

#### **Tutto ciò premesso**

La Sig.ra **GUADAGNINI CRISTINA**, nata a Verona (VR) il 27.10.1980 e residente in 37064 Povegliano Veronese (VR), via G. Verdi n. 18 (c.f. GDGCST80R67L781W) rappresentata e difesa, come da procura posta a margine del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e comunque posta a margine anche del presente atto, dall'avv. Barbara Brunetti (C.F. BRNBBR76H54L063E – P.E.C. barbara.brunetti@coapalmi.legalmail.it – fax 045.7978343), con Studio in 37069 Villafranca di Verona (VR) – Corso

Garibaldi n. 79, del Foro di Palmi (RC), dall'avv. Stefania Tovo (C.F. TVOSFN77M44L949U – P.E.C. s.tovo@pec.studiolegalefgt.it – fax 045.4771006), con Studio in 37069 Villafranca di Verona – Via A. Messedaglia n. 202, e dall'avv. Vincenzo Corona (C.F. CRNVCN66D03E506S – P.E.C. avvvincenzocorona@puntopec.it – fax 045.8300812), con Studio in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24, del Foro di Verona, e con elezione di domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio dell'avv. Vincenzo Corona in 37126 Verona – Via IV Novembre n. 24,

SI COSTITUISCE

con il presente atto innanzi all'ecc.mo **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma**, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

**Domanda di adozione di misure cautelari collegiali**

**(art. 55 Cod.proc.amm.)**

Si richiama integralmente quanto scritto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati nonché nella contestuale istanza di massima urgenza di ammissione con riserva nella ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso pubblico per personale docente di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la Classe AK55, e ciò stante l'avvenuto inizio dell'Anno Scolastico 2019 – 2020 e perlopiù, a quanto consta anche sulla scorta di informazioni a mezzo stampa e di pubblico dominio, in presenza di attuale carenza di organico del Corpo Insegnante, istanze contenute nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

Si richiamano così, in particolare riferimento a quest'ultimo, le valutazioni concorsuali comunque ottenute dalla Sig.ra Guadagnini, sulla base delle quali la medesima andrebbe a collocarsi al terzo posto nella graduatoria definitiva di merito: collocazione che i provvedimenti impugnati, al contrario, impediscono, con intrinseca e diretta determinazione di danno attuale, grave e irreparabile.

In via istruttoria: ordinarsi all'intestata Amministrazione il deposito degli atti e dei documenti oggetto del presente ricorso.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si allegano e depositano i seguenti documenti (in copia fotostatica):

1. Titoli di studio musicali;
2. Titoli di studio non musicali;
3. Ricostruzione carriera insegnamenti scolastici;
4. Concorso 2016 classe AK55 - vittoria e rinuncia;
5. Concorso 2018 classe AK56 - vittoria e rinuncia;
6. Concorso 2018 ambito AD03 - classe A29 - A30 - vittoria e rinuncia;
7. DDG 85/2018;
8. Domanda di partecipazione concorso 2018 classe AK55;
9. Avviso avvio procedimento di esclusione;
10. Diploma accademico II livello Conservatorio Mantova con attestazione ricorrente;
11. Controdeduzioni Sig.ra Guadagnini;
12. Corrispondenza a mezzo e-mail USR Lombardia - Conservatorio Mantova;
13. Decreto direttoriale USR Lombardia 05.04.2019 di esclusione – impugnato;
14. Graduatoria provvisoria di merito;
15. Graduatoria definitiva di merito;
16. Istanza urgente di accesso e copia atti e documenti USR Lombardia;
17. Istanza accesso - copia atti e documenti Conservatorio Mantova;
18. USR Lombardia - primo riscontro istanza accesso;
19. Riscontro e rinnovazione-integrazione istanza di accesso USR Lombardia 24.06.2019;
20. USR Lombardia - secondo riscontro istanza accesso atti;
21. USR Lombardia - terzo riscontro istanza accesso;
22. Ulteriore istanza e precisazione a USR Lombardia;
23. USR Lombardia - quarto riscontro istanza accesso;
24. Sollecito a Conservatorio Mantova 29.06.2019 via email;
25. Conservatorio Mantova - riscontro istanza accesso;
26. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
27. avvisi di ricevimento raccomandata notifica postale ricorso straordinario;
28. atto di opposizione Avvocatura Generale dello Stato notificato 17.09.2019;

29. attestazione avvenuto pagamento contributo unificato in sede di ricorso straordinario.

\*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari a € 650,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario (doc. 29).*

Verona - Roma, 4 novembre 2019

Avv. Barbara Brunetti    Avv. Stefania Tovo    Avv. Vincenzo Corona

***Avviso***

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 14664/2019 del 20 dicembre 2019, emessa e pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis, nel giudizio R.G.N. 13402/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."